



Tel. 035 464660

COMUNE DI PRESEZZO

Provincia di Bergamo

Via Vittorio Veneto n. 1049 - C.a.p. 24030
c.f. 8200 3210 166 – part.i.v.a. 0175 7940 166

Fax 035 464699

Ufficio TRIBUTI

e-mail: presezzo@comunepresezzo.it
comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
ragioneria.tributi@comunepresezzo.it

IMU - RAVVEDIMENTO OPEROSO **per** **OMESSO-PARZIALE VERSAMENTO**

L'istituto del ravvedimento operoso prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni mediante il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione commessa.

L'art. 1, comma 20, Legge 13.12.2010, n. 220 ha modificato le misure sanzionatorie da applicare in caso di ravvedimento operoso, previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art. 16, comma 5, del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.01.2009 n. 2.

Dal 1° febbraio 2011, le nuove sanzioni da applicare, in caso di ravvedimento operoso per omessa o infedele dichiarazione e per omesso o parziale versamento, sono quelle di seguito indicate:

VIOLAZIONE relativa al VERSAMENTO:

TERMINI e MODALITÀ:

Il D.L. 98/2011, convertito con modificazione dalla Legge 111/2011 (manovra correttiva 2011), ha istituito la possibilità di usufruire del cd. "ravvedimento sprint", in base al quale la sanzione minima viene ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni.

Pertanto, a decorrere dal 06 LUGLIO 2011, le misure sanzionatorie da applicare, in caso di ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento dell'acconto e/o del saldo, sono quelle di seguito indicate:

1. **Ravvedimento SPRINT** - la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza e, in tal caso, l'importo totale da versare è dato dalla somma di:
 - ✓ l'imposta omessa in tutto o in parte;

- ✓ gli interessi legali (fissati al 2,5 % a partire dal 01/01/2012) calcolati sull'imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio;
- ✓ la sanzione ridotta, da calcolare sull'importo non versato, come da schema:

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanzione	0,2 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,2 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %	2,0 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	2,8 %	3,0 %

2. **Ravvedimento BREVE** - la violazione viene sanata dal 15° al 30° giorno dalla scadenza e, in tal caso, l'importo totale da versare è dato dalla somma di:

- ✓ l'imposta omessa in tutto o in parte;
- ✓ gli interessi legali (fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull'imposta, a partire dal giorno successivo o a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio;
- ✓ la sanzione ridotta, pari al 3% dell'importo non versato.

3. **Ravvedimento LUNGO** - la violazione viene sanata oltre 30 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione. In tal caso, l'importo da versare è dato dalla somma di:

- ✓ l'imposta omessa in tutto o in parte;
- ✓ gli interessi legali (fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull'imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio;
- ✓ la sanzione ridotta, pari al 3,75% dell'importo non versato.

ATTENZIONE: Si consiglia di inviare all'Ufficio Tributi del Comune comunicazione del ravvedimento e copia del versamento effettuato.

Presezzo, 19.06.2012

**II RESPONSABILE I.M.U.
PEDRUZZI LUCIA**